

Comune di Aritzo

PROVINCIA DI NU

ORDINANZA

N. 22 DEL 25/02/2026

OGGETTO:

Ordinanza n. 22/10 per la Posa in opera di n°5 dossi rallentatori di velocità e istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nella Via Marconi, Via Is Alinos, Via Giovanni XXIII e Via Don Muntoni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

PREMESSO che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato. Considerato che nel Comune di Aritzo è necessario integrare la segnaletica preesistente volta ad una regolamentazione più appropriata della viabilità urbana.

CONSIDERATO che a seguito di ripetute segnalazioni di cittadini e a conseguenti verifiche tecniche all'uopo poste in essere dal personale della Polizia Locale è emersa l'esigenza di predisporre interventi di moderazione della velocità per i veicoli che transitano nelle Via Marconi, Via Is Alinos, Via Giovanni XXIII e nella Via Don Muntoni.

VISTO l'art. 179 c. 5 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992, il quale dispone che "i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc..."; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati e ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

VISTO il c. 9 del sopracitato art. 179 il quale stabilisce che i dispositivi rallentatori di velocità devono essere "posti in opera previa ordinanza dell'Ente proprietario della strada che determina il tipo e l'ubicazione".

RITENUTO, pertanto, per i motivi sopra citati e nella strada di cui in oggetto, necessario procedere all'installazione di dispositivi rallentatori di velocità del tipo Dossi artificiali e istituire il limite di velocità di 30 Km/h, al fine di limitare la velocità dei veicoli in transito che creano un pericolo per l'incolumità pubblica.

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/1992 e ss.mm. ed in particolare l'art. 42 concernente la segnaletica complementare. Visto il D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" ed in particolare l'art. 179 a titolo Rallentatori di velocità.

VISTO il D. M. 5 Novembre 2001 e ss.mm.;

VISTO l'articolo n. 107 del Testo Unico sulle Autonomie Locali n°267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3/2025 del 04.02.2025, avente per oggetto il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione - Responsabile del Servizio Tecnico (artt. Da 16 a 21 del CCNL del 16.11.2022) e in quanto, tale dotato di funzioni, poteri e prerogative proprie del "Responsabile del Servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse nonché di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

1. DI RICHIAMARE le premesse, che debbono quindi intendersi ivi integralmente trascritte, quali parti integranti del presente dispositivo.

2. L'Istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nelle Vie:

- Marconi dal civico n. 19 sino adiacenze al civico n. 91 ;
 - Via Is Alinos, da fronte Via Caserma n. 5 sino ad adiacenze al civico n. 18;
 - Via Don Muntoni a partire dal civ. n. 2 sino ad adiacenze civico n. 15;
 - Via Giovanni XXIII dall'intersezione con Via Nuova sino ad adiacenze civico n. 29;
- L'installazione di rallentatori di velocità del tipo dossi artificiali predisposti in opera di larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 5 cm nelle ubicazioni sotto specificate:
- Via Don Muntoni posizionamento di n. 2 dossi artificiali predisposti in opera in conglomerato bituminoso in prossimità del civico n.14 e l'altro in prossimità del civico n. 6.
 - Via Is Alinos posizionamento di n. 1 dosso artificiale predisposto in opera in conglomerato bituminoso in prossimità del civico n. 8;
 - Via Giovanni XXIII, posizionamento di n. 1 dosso artificiale predisposto in opera in conglomerato bituminoso in prossimità del civico n. 23;
- Per il suo presegnalamento deve essere posizionata, a una distanza di almeno 20 mt prima del dosso, in entrambi i sensi di marcia, la seguente segnaletica stradale: cartello Fig. II 2 art. 85 (dosso) e cartello Fig. II 2 art. 50 del D.P.R. 495/1992 (limite di velocità 30 Km/h), installati su un unico palo.

L'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

La presente ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall'art. 12 del Codice sopra citato, viene resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'albo pretorio on-line di questo Comune ed acquista efficacia mediante la collocazione dei cartelli come sopra disposto.

Le direttive per la collocazione della prescritta segnaletica sono demandate all'Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con la Polizia Locale.

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.

Gli agenti della forza pubblica, e coloro ai quali spetta, sono incaricati sull'osservanza ed esecuzione della presente.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Nuoro, al Comando Stazione Carabinieri di Belvi, all'Ufficio di Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico Comunale.

Si avverte, altresì, che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna competente ai sensi della Legge 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n° 1199/1971).

Dalla Residenza Municipale, 25 febbraio 2026

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Dott. Sabrina Vacca